REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA AI SENSI DEL D.LGS. 36/23 E S.M.I.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione n. 325 del 25 giugno 2025

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI DEL REGOLAMENTO

REV	*APPROVATO DA*	*DATA*	*MOTIVO REVISIONE*	*PUBBLICATO*
1.0	Consiglio di Amministrazione	25/06/2025	Aggiornamento alle disposizioni normative vigenti	Sul sito ufficiale di Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. www.ssm.it, sezione "*Società Trasparente*"

Indice

Prima Parte - DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito applicativo 3

Art. 2 - Principi generali 3

Art. 3 - Operatività nell'ambito della qualificazione delle SA 4

Art. 4 - Organizzazione aziendale, potere di spesa e ruolo di RUP 4

Art. 5 - Conflitto di interessi 4

Art. 6 - Programmazione dei lavori e degli acquisiti di beni e servizi 5

Art. 7 - Trasparenza 5

Art. 8 - Principio di rotazione 5

Art. 9 - Verifiche sui requisiti 6

Art. 10 - Affidamento dell'appalto 7

Art. 11 - Stipula del contratto 8

Art. 12 - Subappalto e sub-affidamento 8

Art. 13 - Certificato di regolare esecuzione 9

Art. 14 - Garanzie 9

Art. 15 - Istituzione dell'Albo Fornitori 9

Seconda Parte - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

Art. 16 - Affidamenti diretti 11

Art. 17 - Indagini di mercato 11

Art. 18 - Requisiti 11

Art. 19 - Modalità procedimentali e motivazioni della scelta 11

Art. 20 - Anomalia dell'offerta 12

Terza Parte - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE

Art. 21 - Procedure negoziate 13

Art. 22 - Applicazione dell'autovincolo 13

Quarta Parte - DISPOSIZIONI FINALI 15

Prima Parte

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito applicativo

Il presente Regolamento è riferito agli affidamenti per i quali è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/23 e smi - Codice dei Contratti Pubblici (*LIBRO II – DELL'APPALTO, PARTE I – DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE*), con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal codice stesso, cui dinamicamente si rinvia.

Scopo del Regolamento è quello di definire la disciplina di ulteriore dettaglio rispetto a quanto stabilito dagli artt. da 48 a 55 e dall'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/23 e smi, anche al fine di assicurare la massima tempestività e semplificazione delle procedure di affidamento ed il rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza.

Agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/23 e smi si applicano:

- ✓ i principi e le disposizioni del Codice di cui agli artt. da 48 a 55, se non derogate da norme speciali;
- ✓ le disposizioni extra codicistiche applicabili (*spending review, anticorruzione e trasparenza, norme speciali per l'attuazione del PNRR, antimafia, testo unico sicurezza, ecc.*);
- ✓ l'Allegato II.1 del Codice recante la disciplina relativa agli *Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*;
- ✓ le disposizioni del presente Regolamento;
- ✓ il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al DPR 62/13 e il "Codice di Comportamento di SSM SpA" approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di SSM n. 324 dd. 30/05/2025 ovvero il "Codice Etico - Allegato 1 al MOG" approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 317 dd. 18/07/2024.

Art. 2 - Principi generali

Nell'ambito di applicazione del presente Regolamento si richiamano in particolare i principi generali individuati dal Codice di seguito riportati.

***

La SA persegue il **risultato** dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Il principio del buon risultato costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il RUP assicura i principi di massima semplificazione e tempestività delle procedure sottosoglia, limitando gli oneri documentali a carico degli operatori economici nella misura strettamente necessaria, garantendo al contempo la massima applicazione del soccorso istruttorio e procedimentale al fine di evitare esclusioni dalle procedure per ragioni meramente formali.

***

Preliminarmente all'avvio delle procedure la SA procede alla verifica dell'assenza di **interesse transfrontaliero certo**. Nel caso venga accertata l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo per affidamenti sottosoglia, il RUP ricorrerà alle procedure ordinarie. Ai fini di tale accertamento, in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, potrà essere tenuto conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo: del luogo dell'esecuzione del contratto, dell'importanza economica e della tecnicità dell'intervento o delle caratteristiche del settore in questione. La pregressa partecipazione di operatori di altri stati membri alle precedenti procedure di affidamento aventi ad oggetto contratti analoghi per oggetto e per importo costituisce un elemento significativo da valutare nella verifica.

***

Nel predisporre la documentazione afferente alle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle **realtà imprenditoriali di minori dimensioni**, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Analogamente, per le prestazioni in questione si applicheranno criteri di selezione e di valutazione atti a valorizzare l'affidamento ad operatori economici operanti nell'ambito territoriale di riferimento.

***

Nell'espletamento delle procedure di affidamento la SA tiene conto e pone in essere quanto previsto dal Codice in merito alla **tutela del personale impiegato nello svolgimento dei contratti**, in particolare con riferimento alla stabilità occupazionale, all'applicazione del CCNL di settore, al principio di non discriminazione e pari opportunità, all'adempimento degli obblighi contributivi ed alle clausole sociali.

***

Al fine di evitare un artificioso **frazionamento** dell'appalto è necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo. È altresì vietato l'accorpamento artificioso dei lotti.

Art. 3 - Operatività nell'ambito della qualificazione delle SA

Alla data del presente Regolamento la società non è iscritta all'elenco delle Stazioni Appaltanti e Centrali di Committenza qualificate ovvero non è in possesso di qualifica, pertanto può procedere in autonomia per:

- affidamenti di forniture e servizi fino alle soglie previste per gli affidamenti diretti;
- affidamenti di lavori fino a 500.000,00 €;
- ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

Art. 4 - Organizzazione aziendale, potere di spesa e ruolo di RUP

Le procedure di affidamento sono gestite dalla Direzione Generale sulla base delle competenze, dei limiti di spesa e dei poteri assegnati ed in riferimento alle seguenti fasce di importo:

- fino ad € 4.999,99 IVA esclusa con approvazione in autonomia;
- da € 5.000,00 ad € 39.999,99 IVA esclusa con approvazione in autonomia, salvo comunicazione preliminare o ratifica in sede di Consiglio di Amministrazione;
- oltre € 40.000,00 IVA esclusa previa approvazione in sede di Consiglio di Amministrazione.

Il CdA può decidere di conferire mandato al Legale Rappresentante per l'espletamento di determinate procedure.

Il RUP coincide di norma con la figura del Direttore Generale, sulla base del potere di spesa ad esso conferito, salvo casi specifici che dovessero verificarsi per i quali il Consiglio di Amministrazione può decidere di nominare un soggetto diverso. Esso svolge i propri compiti in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del Codice e sulla base delle direttive dell'ANAC.

Il Responsabile dell'Unità Acquisti e Gare predispone come Punto Istruttore, sulla base della programmazione annuale e delle necessità di approvvigionamenti aziendali richiesti dai diversi Responsabili di Area, gli atti procedimentali e la relativa documentazione da proporre al RUP, svolgendo le preventive attività istruttorie e di verifica della documentazione.

A supporto dell'attività del RUP, nell'ambito degli acquisti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 36/23 e smi è nominato con specifico atto amministrativo, che ne dettaglia i compiti, un Responsabile di Fase. Tale figura opera ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Salvo diverse disposizioni il RUP coincide di norma con il Responsabile della Fase di Esecuzione che, ai fini delle attività di controllo e supervisione sulla regolare esecuzione dei contratti e degli affidamenti, si avvale dei Responsabili di Area aziendali.

I riferimenti al RUP contenuti nel presente Regolamento si intendono estesi anche ai Responsabile di Fase eventualmente nominati ai sensi del Codice.

Art. 5 - Conflitto di interessi

I soggetti coinvolti nei processi di affidamento, aggiudicazione, stipula o esecuzione dei contratti pubblici sottoscrivono una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Qualora si verifichi che un soggetto, a qualsiasi titolo coinvolto con compiti funzionali nella procedura o nella fase di esecuzione, con possibilità di influenzarne in qualsiasi modo il risultato, gli esiti e la gestione, abbia direttamente o indirettamente un interesse personale finanziario, economico o di altra tipologia che possa essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura o del contratto, esso versa in una situazione di conflitto di interessi ed è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla società. Sulla base delle decisioni adottate il soggetto si asterrà dalla partecipazione alla procedura o dalla gestione del contratto.

Il RUP, ovvero il Responsabile di Fase, dichiara l'assenza di conflitto di interessi negli atti amministrativi del procedimento (*decisione a contrarre, determina di affidamento*).

Art. 6 - Programmazione dei lavori e degli acquisiti di beni e servizi

Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/23 e smi, la società esegue una programmazione annuale dei fabbisogni che viene formalizzata in sede di approvazione del documento di Budget, fatte salve le esigenze di tipo operativo che rivestano carattere d'urgenza o comunque necessarie per garantire il normale funzionamento dell'azienda e la sua operatività.

Ulteriori fabbisogni di approvvigionamento nel corso dell'esercizio, rispetto a quelli programmabili in sede di Budget, possono essere individuati dal Consiglio di Amministrazione ovvero direttamente dalla Direzione Generale e dai Responsabili delle Aree aziendali previa valutazione interna con eventuale aggiornamento del documento di Budget nel caso di rilevanza economica impattante.

Art. 7 - Trasparenza

In riferimento agli adempimenti previsti in tema di trasparenza dei contratti pubblici, relativamente alle procedure di affidamento oggetto del presente regolamento, trova applicazione quanto indicato all'art. 28 del D.Lgs. 36/23 e smi il quale stabilisce che fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC.

Le pubblicazioni sui risultati sono effettuate sul profilo del committente alla sezione "Società Trasparente", anche mediante rinvio al portale della BDNCP.

Art. 8 - Principio di rotazione

SSM SpA si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate.

La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe e i casi di non applicazione previsti illustrati di seguito, il divieto di invitare operatori economici affidatari del precedente appalto.

Per gli affidamenti riferiti a mere forniture, la cui esecuzione si conclude con la consegna dei beni, il principio di rotazione assume rilevanza solo con riferimento alle procedure concluse nel biennio precedente.

La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico / categoria di opere e della medesima fascia di valore economico, così come definite dal presente Regolamento.

Per l'individuazione dello stesso settore merceologico, per servizi e forniture, si fa riferimento alle prime cinque cifre del codice CPV (*Common Procurement Vocabulary*), che individuano la categoria dell'affidamento. Nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla categoria prevalente.

Per l'individuazione della stessa categoria di opere, per lavori, si fa riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente. Nel caso di appalti ove sono previste lavorazioni di più categorie si fa riferimento alla categoria prevalente.

Per i servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se siano analoghi o meno ai fini dell'applicazione del principio di rotazione.

***

Le fasce entro le quali deve essere disposta la rotazione sono le seguenti:

- ✓ per affidamenti di lavori:
  - da 5.000,00 € fino a 19.999,99 €;
  - da 20.000,00 € fino a 39.999,99 €;
  - da 40.000,00 € fino a 149.999,00 €;
  - da 150.000,00 € fino a a 999.999,00 €;
  - da 1.000.000,00 € fino alle soglie europee (salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente previste dall'art. 70 del D.Lgs. 36/23 e smi).
- ✓ per affidamenti di servizi e forniture:
  - da 5.000,00 € fino a 19.999,99 €;
  - da 20.000,00 € fino a 39.999,99 €;
  - da 40.000,00 € fino a 139.999,00 €;
  - da 140.000,00 € fino a 220.999,99 €;
  - *solo per settori speciali* da 220.999,99 € fino a 442.999,99 €;
  - *solo per servizi sociali e assimilati di cui all'Allegato XIV Direttiva 2014/24/UE* da 221.000,00 € fino a 500.000,00 €;
  - *solo per servizi sociali e assimilati di cui all'Allegato XIV Direttiva 2014/24/UE* da 500.000,01 € fino a 749.999,99 €;
  - *solo per servizi sociali e assimilati di cui all'Allegato XIV Direttiva 2014/24/UE dei settori speciali* da 443.000,00 € fino a 999.999,99 €.

***

Il principio di rotazione non è applicato nelle procedure di cui all'art. 50 comma 1 lett. c), d) ed e) nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura, ovvero:

- per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse quanto non sono posti limiti al numero degli operatori che saranno invitati;
- nel caso di utilizzo dell'Albo Fornitori quanto sono invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.

Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

***

Ai sensi dell'art. 49 comma 6 del D.Lgs. 36/23 e smi è consentito derogare alla rotazione:

- ✓ per affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 € (art. 49 comma 6 del D.Lgs. 36/23 e smi);
- ✓ in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato ed all'effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa (art. 49 comma 4 del D.Lgs. 36/23 e smi).

Costituiscono legittime cause di deroga al principio di rotazione le fattispecie normative nelle quali il Codice consente un'eccezione al principio di concorrenza e ammette forme di affidamento diretto; tra queste si individuano, tra le altre:

- ✓ unicità dell'operatore economico di cui all'art. 76 comma 2 lett. b);
- ✓ prestazioni supplementari di cui all'art. 120 comma 1 lett. b);
- ✓ forniture complementari di cui all'art. 76 comma 4 lett. b);
- ✓ urgenza estrema o somma urgenza, che non consente alcun indugio nell'esperimento di procedure concorrenziali ai sensi dell'art. 76 comma 7.

***

Di quanto disciplinato dal presente articolo deve essere data evidenza nell'atto amministrativo di avvio della procedura.

Il principio di rotazione non può essere eluso mediante arbitrari frazionamenti delle commesse, ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto.

Art. 9 - Verifiche sui requisiti

Gli operatori economici nell'ambito delle procedure oggetto del presente Regolamento sono assoggettati alle modalità di controllo di seguito riportate, sulla base all'importo di affidamento.

Per affidamenti fino a 4.999,99 €:

- ✓ gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/23 e smi;
- ✓ è effettuata la verifica della regolarità contributiva, tramite acquisizione DURC o certificato equivalente, all'atto di affidamento ed in fase di pagamento.

Per affidamenti sopra i 5.000,00 € fino a 39.999,99 €:

- ✓ gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/23 e smi, ovvero tramite DGUE;
- ✓ le verifiche sul possesso dei requisiti sono effettuate successivamente alla stipula, tramite il FVOE 2.0 (*casellario ANAC, visura registro delle imprese, certificato di regolarità contributiva, regolarità fiscale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato del Casellario giudiziale*) in numero pari ad almeno 5 (*cinque*) affidamenti / anno o qualora inferiori su tutti gli affidamenti eseguiti nell'anno solare.

Qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, SSM SpA procede alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette, per un periodo da 1 (*uno*) a 12 (*dodici*) mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Per affidamenti sopra i 40.000,00 €:

- ✓ gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti tramite DGUE ed eventuale dichiarazione integrativa sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/23 e smi;
- ✓ gli operatori economici sottoscrivono il patto di integrità di Sistema Sosta e Mobilità SpA;
- ✓ le verifiche sul possesso dei requisiti sono effettuate prima dell'affidamento, salvo i casi richiamati dal presente Regolamento, tramite il FVOE 2.0 (*casellario ANAC, visura registro delle imprese, certificato di regolarità contributiva, regolarità fiscale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato del Casellario giudiziale*) oltre ad eventuali verifiche effettuate al di fuori del sistema (*es. ottemperanza L.68/99*).

Nel caso di esecuzione anticipata del contratto nelle more della verifica dei requisiti, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'affidamento si intenderà risolto di diritto e l'OE avrà diritto al pagamento delle prestazioni rese, inoltre SSM SpA procede alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette, per un periodo da 1 (*uno*) a 12 (*dodici*) mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Per i controlli richiesti dalla legge effettuati al di fuori o ulteriori rispetto a quelli disponibili sul FVOE (*es. L. 68/99*), l'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto decorsi i termini di legge, anche in assenza di risposta.

Resta ferma la disciplina inerente i controlli antimafia per i quali si applica quanto previsto dal D.Lgs. 159/11 e smi.

Art. 10 - Affidamento dell'appalto

L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, ad esclusione degli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 per i quali trovano applicazione le modalità di controllo di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto di cui all'art. 50 comma 6 del Codice; nel caso di mancata stipulazione del contratto l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'Esecuzione.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni che devono emergere in modo esplicito e puntuale nella decisione a contrarre.

L'esecuzione in via anticipata è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice.

Art. 11 - Stipula del contratto

Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento i contratti sono stipulati con le seguenti modalità:

- ✓ fino a 4.999,99 € mediante ordinativo tradizionale con sottoscrizione digitale ed invio tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;
- ✓ da 5.000,00 € fino a 39.999,99 € mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere con sottoscrizione digitale, tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato o PAD (*piattaforma di approvvigionamento digitale*);
- ✓ da 40.000,00 € fino alle soglie europee mediante scrittura privata con sottoscrizione digitale nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e trasmissione tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato o PAD (*piattaforma di approvvigionamento digitale*).

I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice; più precisamente:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40
=> 150.000 < 1.000.000	120
=> 1.000.000 < 5.000.000	250
>= 5.000.000	500

Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still*), pertanto, la stipula del contratto può avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice.

Art. 12 - Subappalto e sub-affidamento

In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 119 del Codice.

Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione da parte di SSM SpA, nei tempi indicati all'art. 119 comma 16 del Codice.

L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- ✓ possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/23 e smi;
- ✓ indicazione da parte dell'OE, all'atto dell'offerta, delle prestazioni che intende subappaltare;
- ✓ trasmissione da parte dell'appaltatore, con congruo anticipo rispetto all'avvio delle prestazioni, di:
  - contratto di appalto, in originale o in copia autentica, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
  - dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/23 e smi e il possesso dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione da svolgere;
  - dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto; in caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio;
- ✓ insussistenza nei confronti del subappaltatore dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D. Lgs. 159/11 e smi.

In assenza degli esiti sulle verifiche antimafia e/o sulle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/23 e smi, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora i controlli eseguiti risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-affidamenti stipulati per l'esecuzione dell'appalto:

- ✓ nome del sub-affidatario;
- ✓ importo del sub-affidamento;
- ✓ oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidato;

- ✓ estremi del conto corrente di ciascun sub-affidatario e i dati identificativi delle persone delegate a operare sul conto stesso.

È fatto obbligo per l'appaltatore trasmettere a SSM SpA, prima che gli stessi abbiano avvio, copia di tutti i contratti stipulati con i subcontraenti. Tali contratti dovranno riportare, pena divieto assoluto di esecuzione della prestazione e sospensione dei pagamenti, la clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10 e smi.

L'OE individuato come subappaltatore o sub-affidatario che effettivamente andrà a svolgere una prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'art. 1 comma 53 della L. 190/12 è tenuto a dichiarare l'iscrizione alla white list della prefettura; SSM SpA accerterà che l'iscrizione o lo stato di istruttoria della pratica.

Art. 13 - Certificato di regolare esecuzione

Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea SSM SpA può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP che si avvale delle attività di controllo e supervisione dei Responsabili di Area aziendali o del Direttore dell'Esecuzione quando nominato. Per importi inferiori a 40.000 euro la regolare esecuzione può essere certificata con l'apposizione del visto sulle fatture di spesa. Il certificato di regolare esecuzione è emesso, di norma, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 14 - Garanzie

Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, SSM SpA non richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del Codice, salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è pari all'1% del valore complessivo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento al netto dell'IVA e degli oneri accessori.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

È facoltà del RUP disporre di non richiedere la garanzia definitiva, motivando la scelta nel provvedimento di avvio della procedura ed avuto riguardo fra l'altro di valutare:

- ✓ la nota affidabilità del contraente;
- ✓ l'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- ✓ l'esecuzione istantanea del contratto (*es. forniture di beni, prestazioni di breve durata*).

Salvo casi particolari, la garanzia definitiva non è mai richiesta per affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 € e per appalti ad esecuzione immediata (*mere forniture*).

Ove richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale e resa in base a quanto dall'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/23 e smi. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/23 e smi.

Art. 15 - Istituzione dell'Albo Fornitori

L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento può avvenire, oltre che tramite indagine di mercato o bando, anche tramite l'Albo Fornitori, eventualmente istituito secondo le modalità di seguito individuate.

L'eventuale istituzione dell'Albo avverrà a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento.

- ✓ L'avviso di costituzione è reso conoscibile agli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo della società alla sezione "Società Trasparente" ed eventualmente sulla PAD (*piattaforma di approvvigionamento digitale*) utilizzata.

L'avviso deve indicare:

- ✓ le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
- ✓ i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;
- ✓ le categorie e fasce di importo in cui sarà suddiviso l'elenco;
- ✓ i requisiti minimi necessari all'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria merceologica o fascia di importo.

Ogni operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero alle singole categorie merceologiche.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediate dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. 445/00. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per il settore di lavori di riferimento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita dalla data di pubblicazione dell'avviso senza limitazioni temporali.

La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata secondo le modalità dettagliate nell'avviso. Le verifiche sono effettuate con i criteri legali alle soglie di iscrizione, sulla base di quanto indicato all'art. 9 del presente Regolamento.

La revisione dell'elenco medesimo avviene con cadenza annuale.

La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato o PAD (*piattaforma di approvvigionamento digitale*).

Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti ed alle eventuali variazioni dell'assetto aziendale.

Vengono esclusi dall'albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:

- ✓ abbiano commesso grave negligenza;
- ✓ siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ✓ abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- ✓ si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
- ✓ si siano resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
- ✓ non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
- ✓ abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione; in questo caso è possibile il loro inserimento in altre sezioni dell'elenco su loro richiesta;
- ✓ non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio precedente alla revisione dell'elenco.

Gli elenchi sono pubblicati in via permanente sul profilo del committente alla sezione "Società Trasparente".

Seconda Parte
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

Art. 16 - Affidamenti diretti

Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara; nell'affidamento diretto, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50 comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs. 36/23 e smi e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo Codice.

È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore inferiore a € 140.000,00 per i servizi e le forniture ed € 150.000,00 per i lavori, al netto di IVA ed eventuali oneri accessori. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dalla stazione appaltante ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi di contratto esplicitamente stabiliti nei documenti della procedura

Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La società, volta per volta, per l'individuazione del soggetto affidatario, in relazione alla tipologia di fornitura, servizi o lavori da affidare può ricorrere anche all'Albo Fornitori eventualmente istituito.

Art. 17 - Indagini di mercato

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 36/23 e smi, la stazione appaltante può sempre avvalersi di indagini di mercato rivolte alla platea dei potenziali affidatari, per acquisire informazioni e documenti, volte a identificare di volta in volta le migliori soluzioni per soddisfare i propri fabbisogni e/o necessità.

Art. 18 - Requisiti

All'operatore economico è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ idoneità professionale;
- ✓ capacità economiche e finanziarie, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- ✓ capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 19 - Modalità procedimentali e motivazioni della scelta

Per affidamenti di importo fino a 4.999,99 €:

- ✓ l'acquisizione dei preventivi può avvenire anche mediante posta elettronica;
- ✓ è possibile procedere anche senza la consultazione di più operatori economici;
- ✓ la scelta dell'operatore economico è operata discrezionalmente sulla base di criteri economici, qualitativi e quantitativi, gli acquisti riguardano in genere prodotti o prestazioni con caratteristiche standardizzate;
- ✓ le verifiche avvengono con le modalità descritte all'art. 9 del presente Regolamento;
- ✓ l'atto amministrativo di affidamento coincide con l'approvazione della spesa ovvero la sottoscrizione dell'ordinativo da parte della direzione, salvo, nel caso di acquisizione di più preventivi, l'archiviazione di documentazione relativa alla comparazione e valutazione degli stessi.

Per affidamenti di importo superiore a 5.000,00 € e fino alle soglie di 140.000 € per servizi e forniture e 150.000 € per lavori:

- ✓ la procedura è espletata tramite PAD (*piattaforma di approvvigionamento digitale*);
- ✓ è possibile procedere anche senza la consultazione di più operatori economici ovvero è possibile acquisire una proposta in maniera informale e procedere mediante richiesta di conferma della stessa tramite PAD (*piattaforma di approvvigionamento digitale*);
- ✓ la scelta dell'operatore economico è operata discrezionalmente sulla base di criteri economici, qualitativi e quantitativi, gli acquisti riguardano in genere prodotti o prestazioni con caratteristiche standardizzate;
- ✓ le verifiche avvengono con le modalità descritte all'art. 9 del presente Regolamento;

- ✓ gli atti amministrativi sono redatti all'avvio della procedura (*decisione a contrarre*) e all'atto dell'affidamento (*determina di affidamento*) e contengono le motivazioni relative alla scelta dell'operatore economico. Negli atti amministrativi della procedura deve essere fatto riferimento ai seguenti elementi minimi:
  - oggetto dell'affidamento, importo e fornitore;
  - la copertura finanziaria.
  - CPV e se del caso CUP;
  - contratto collettivo applicabile;
  - possesso da parte dell'operatore economico individuato dei requisiti richiesti;
  - valutazione tecnico-economica della congruità della proposta e di eventuali caratteristiche migliorative offerte;
  - rispetto del principio di rotazione o motivazioni relative alla deroga;
  - eventuale esecuzione anticipata dell'affidamento;
  - nominativo del RUP, del Responsabile di Fase, del DEC (quando nominato) e del Responsabile di Area aziendale individuato in funzione del settore di interesse;
  - l'assenza di conflitto d'interessi.

Art. 20 - Anomalia dell'offerta

L'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta non trova applicazione negli affidamenti diretti.

Terza Parte

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE

Art. 21 - Procedure negoziate

Oltre i limiti previsti per gli affidamenti diretti sono attuate, nel rispetto di quanto disciplinato dal Codice, le seguenti procedure:

AFFIDAMENTO DI LAVORI	
Importo ≥ 150.000,00 € e < 1.000.000,00 €	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
Importo ≥ 1.000.000,00 € e < soglie europee *	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente, previa adeguata motivazione
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE (compresi servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione)	
Importo ≥ 140.000,00 € e < soglie europee **	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO	
In presenza dei presupposti previsti dall'art. 76 del Codice è possibile avviare la procedura negoziata senza bando anche per contratti sottosoglia.	
* *5.538.000,00 € per lavori e concessioni (settori ordinari)* *5.538.000,00 € per lavori e concessioni (settori speciali)* ** *143.000,00 € per forniture, servizi e concorsi di progettazione aggiudicati da autorità governative centrali di cui all'allegato I alla direttiva 2014/24/UE (settori ordinari)* *221.000,00 € per forniture, servizi e concorsi di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali (settori ordinari)* *443.000,00 € per forniture, servizi e concorsi di progettazione (settori speciali)* *750.000,00 € per appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE (settori ordinari)* *1.000.000,00 € per appalti di servizi sociali e assimilati (settori speciali)* *In riferimento alle soglie riportate e secondo le definizioni date dal Codice, SSM SpA si qualifica come "stazione appaltante sub-centrale" ovvero tutte le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni centrali (art. 1 Allegato I.1 al D.Lgs. 36/23 e smi).*	

Le procedure negoziate per i singoli affidamenti sono di volta in volta deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Art. 22 - Applicazione dell'autovincolo

Nel caso del verificarsi di particolari condizioni, quali ad esempio una limitata offerta del mercato, il RUP può motivare nell'atto amministrativo di avvio della procedura, l'adozione di una procedura negoziata senza bando di tipo "aperto", la quale si configura quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

La procedura negoziata di tipo aperto avviene mediante:

- ✓ pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, di regola per almeno quindici giorni;
- ✓ invito rivolto a tutti i candidati che abbiano manifestato l'interesse nei termini stabiliti nell'avviso e abbiano almeno autodichiarato il possesso dei requisiti richiesti.

In tal caso, ai sensi dell'art. 49 comma 5 del Codice non trova applicazione il principio di rotazione e il contraente uscente e i candidati già invitati nella precedente procedura potranno partecipare e presentare l'offerta.

L' atto amministrativo di avvio della procedura deve contenere le seguenti informazioni:

- ✓ indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- ✓ caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;

- ✓ importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- ✓ sintetica indicazione delle ragioni della scelta della procedura negoziata di tipo aperto quale autovincolo;
- ✓ criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
- ✓ criteri per la selezione degli operatori economici;
- ✓ criteri di selezione delle offerte;
- ✓ principali condizioni contrattuali.

L'aggiudicazione avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso.

Nel caso di aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa trova applicazione l'art. 108 del Codice. Il RUP propone al CdA la nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del Codice; alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie europee si prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Negli atti di gara il RUP indica, tenuto conto delle caratteristiche del contratto, il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2. In presenza di un numero inferiore di offerte ammesse il RUP può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Quarta Parte
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione.

Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economali.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62).

Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.